



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO

**Verbale riunione del 05 marzo 2014**

**Oggetto: Ottemperanza Ordinanza Collegiale TAR CAMPANIA n.866/2014. Ricorso n.5064/2013 ASPAT- ANPRIC/REGIONE CAMPANIA.**

L'anno 2014 il giorno 5 marzo alle ore 10,30, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro Palazzina B – salone V piano in Via Fornovo, n.8, a seguito di formale convocazione delle parti in causa nel giudizio in oggetto, si è tenuta una riunione, presieduta dalla Dott.ssa Paola Urso **Dirigente della Divisione IV della Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro.**

Sono intervenuti alla riunione:

- L'Avv. Patrizia Kivel Mazuy in nome e per conto delle ricorrenti Associazioni di categoria ASPAT e ANPRIC, Centro CFR Srl, Centro CEM Spa, Centro Antares Srl;
- L'Avv. Edoardo Barone in rappresentanza della Regione Campania;

**Preliminarmente** l'Avv. Kivel Mazuy chiede la partecipazione delle Associazioni ricorrenti che vengono ammesse nelle persone di :

- Bruno Pizza per ANPRIC, Pier Paolo Polizzi e Antonio Gambardella per ASPAT, Sergio Terraciano per CEM spa, Antonio De Crescenzo per CFR srl.

Sono altresì presenti, per la Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro i seguenti funzionari: il Dott. Stefano D'Ubaldi, la dott.ssa Mercedes Terzo e la dott.ssa Cristiana Valenti.

**Introduce i lavori la Dott.ssa Paola Urso** la quale saluta i presenti ed espone le finalità per le quali è stata convocata la riunione. Precisa che il ruolo della Direzione, così come assegnato nel provvedimento del TAR, consiste nella verifica tecnica *in contraddittorio con le parti in causa* "delle tariffe determinate dalla Regione con riferimento agli specifici aspetti contestati dai ricorrenti in ordine ai calcoli effettuati sui costi standard del personale".

A tal fine, viene sottolineato lo specifico compito della Direzione, che non è stata nominata *commissario ad acta*, ma in ragione delle specifiche competenze istituzionali, è stata investita per un esame tecnico delle tariffe adottate dalla Regione Campania.



## Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO

Viene altresì evidenziato che, nell'ambito delle competenze sopraindicate, la Direzione Generale dovrà esaminare i calcoli effettuati sui costi standard del personale "con riferimento agli specifici aspetti contestati dai ricorrenti".

In particolare, oggetto di approfondimento saranno le seguenti eccezioni formulate dai ricorrenti:

- Applicazione di una riduzione forfettaria del costo del personale in considerazione della facoltà data ai centri di utilizzare personale a rapporto libero professionale non oltre il 28% del personale;
- Mancata considerazione nel costo del personale di tutte le ore retribuite e non lavorate spettanti in base ai contratti collettivi;
- Mancata previsione dell'erogazione degli arretrati per gli anni trascorsi.

Per quanto sopra si chiede alle parti di illustrare in sintesi le reciproche posizioni sui punti in argomento nonché di depositare la documentazione a supporto delle posizioni assunte.

- a) **Per quanto riguarda il primo punto** (Applicazione di una riduzione forfettaria del costo del personale in considerazione della facoltà data ai centri di utilizzare personale a rapporto libero professionale non oltre il 28% del personale):
- L'Avv. Kivel Mazuy, dopo aver esposto il quadro storico e giuridico relativo alla determinazione delle tariffe sanitarie per la riabilitazione da parte della Regione Campania e dei conseguenti contenziosi, precisa che, per quanto attiene la problematica delle percentuali del personale non dipendente, calcolata nella misura del 50% rispetto a quanto previsto nella normativa regionale, essa sia stato il frutto di una mediazione a carattere forfettario, non supportato da motivazioni oggettive.
  - Le varie Associazioni ricorrenti intervengono a supporto della posizione dell'Avv. To Kivel Mazuy, precisando che, nei tavoli tecnici propedeutici alla predisposizione delle tariffe, le stesse avevano richiesto di considerare l'intero personale a rapporto di dipendenza e che la determinazione effettuata dalla Regione Campania nel Decreto commissariale n.81/2013, con riferimento a questo specifico punto, doveva essere compensata con la previsione degli arretrati come emerge dai verbali prodotti dinanzi al TAR Campania. Precisano altresì che le misure del 14% e del 7,5% (mai previste nelle precedenti tariffe efferenti alle DGRC 3094/2000 e 224/2009) individuate non sono state elaborate a seguito di una campionatura ma di una forfetizzazione e che dalla nota metodologica non emerge la modalità con la quale è stato calcolato il costo del personale non dipendente. Le parti sottolineano che attualmente la percentuale di utilizzo del personale esterno risulta molto limitata a seguito della normativa sul contenimento della spesa pubblica.



## Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO

- OK
- Interviene l'Avv. Barone che rappresenta la Regione Campania il quale sul punto, riferisce che la facoltà riconosciuta dalle norme di prevedere una percentuale riferibile al personale esterno, stabilita nel Decreto commissariale n.81/2013, "in un clima di mediazione", nella misura del 14% e del 7,5%, deriva da quanto disposto dalla Delibera della Giunta regionale n.6757/1996 e dal successivo regolamento n.1/2007. Precisa altresì che l'utilizzo del personale esterno da parte di strutture pubbliche o private avviene nell'interesse delle stesse strutture in quanto sarebbe diseconomico avvalersi di solo personale dipendente in considerazione del maggiore costo in termini di contributi fissi ed altri oneri. Inoltre prende atto di quanto rappresentato dai Centri ricorrenti e si riserva di far pervenire chiarimenti sul punto dalla Struttura commissariale regionale.

A

**Per quanto riguarda il secondo punto** (Mancata considerazione nel costo del personale di tutte le ore retribuite e non lavorate spettanti in base ai contratti collettivi):

OK

l'Avv. Barone riferisce che la valutazione è stata effettuata tenendo conto delle seguenti ore retribuite e non lavorate:

B

30 gg ferie; 4 gg ferie soppresse; 12 gg festività; 7 gg malattia; 3 gg permessi retribuiti; 52 domeniche; 4 gg formazione

Precisa che, per quanto attiene a n.7 gg di malattia, il riconoscimento deriva dalla considerazione che il lavoratore in malattia è a carico dell'azienda solo per i primi tre giorni, restando i giorni successivi a carico degli enti previdenziali. Anche in questo caso la determinazione dei 7 giorni deriva da una valutazione di tipo conciliativo adottata dal Commissario.

- OK
- L'Avv. Kivel Mazuy chiede che siano considerate anche le ulteriori voci quali:

OK

Ore per assemblea, per permessi sindacali, per diritto allo studio, per formazione sulla sicurezza. Chiede altresì che la voce della malattia sia incrementata da gg.7 a gg.15 e che la voce della formazione sia incrementata da giorni 4 a giorni 11. Inoltre si riserva di produrre una dettagliata relazione sul punto.

- OK
- Le parti precisano che i calcoli di detti elementi sono stati effettuati tenendo presente il CCNL AIOP in quanto quello maggiormente applicato nel contesto di riferimento e chiedono che si prendano in considerazione le quantificazioni e gli elementi indicati nella determinazione del costo del lavoro per il contratto ANFFAS effettuato nel Decreto 31 luglio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Riguardo ai 7 giorni di malattia, i ricorrenti richiamano la normativa INPS con riferimento al concetto di "carenza" e precisano che i giorni successivi al terzo sono comunque a carico delle aziende per i 2/3 fino al



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO

ventesimo giorno. Precisano altresì che al fine di garantire la continuità assistenziale, le strutture sono comunque a sostituire il lavoratore malato.

b) **Per quanto riguarda il terzo punto** (Mancata previsione dell'erogazione degli arretrati per gli anni trascorsi):

- Entrambe le parti in causa convengono che l'argomento esuli dalla competenza del Ministero e non debba esser oggetto di verificaione.

Al termine della riunione l'Avv. Barone deposita con nota prot. 1057/c del 04 marzo u.s. la documentazione ritenuta utile per la verificaione da parte del Ministero.

L'Associazione ANPRIC deposita il CCNL AIOP parte economica 2002-2003 e il Decreto ministeriale 31.07.2009 contenente il costo orario del lavoro per il personale dipendente dalle strutture associative ANFFAS.

In conclusione le parti si riservano di far pervenire ulteriori documenti a supporto delle relative posizioni entro il 14 marzo p.v.. Tutti i presenti concordano che attesa la chiara definizione delle rispettive posizioni non si debba dar luogo ad ulteriore riunione.

La riunione si chiude alle ore 13,00. Il presente verbale consta di numero 4 pagine.

*Edoardo Bruni*  
*Carlo Luigi Pozzani*  
*Alessandro Bruno*  
*Antonio*

*Paolo Orsi*  
*Cristiano Falco*  
*Walter*  
*Stefano*

ASPAT  
 Associazione Scelta Privata  
 Accreditata e Certificata  
 Il Presidente

*Stefano*  
*Personale*



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni  
Industriali e dei Rapporti di Lavoro**

già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

**Divisione IV**



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Partenza - Roma, 20/02/2014  
Prot. 32 / 0004012 / MA006.A002

Alla ASPAT  
Alla ANPRIC  
Presso Studio Legale Avv.to Patrizia Kivel Mazuy  
Viale Gramsci, 10  
80100 NAPOLI  
[patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it)

Alla REGIONE CAMPANIA  
C. a. Avv.ti Carla Palumbo  
Edoardo Barone  
Via S.Lucia, 81  
80100 NAPOLI  
[Agc04.sett02@pec.regione.campania.it](mailto:Agc04.sett02@pec.regione.campania.it)

E p.c.  
Al TAR Campania  
Sez.Prima  
NAPOLI  
[Na\\_sezioneprima\\_atti\\_giudiziari\\_cpa@pec.gacert.it](mailto:Na_sezioneprima_atti_giudiziari_cpa@pec.gacert.it)

All'Ufficio Legislativo  
c.a. Cons. Claudio Contessa  
[ufficiolegis@lavoro.gov.it](mailto:ufficiolegis@lavoro.gov.it)

Al Ministero della Salute  
Gabinetto del Ministro  
[segr.capogabinetto@sanita.it](mailto:segr.capogabinetto@sanita.it)

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Gabinetto del Ministro  
[segreteria.ministro@tesoro.it](mailto:segreteria.ministro@tesoro.it)

Al Commissario ad Acta  
UTG Prefettura Napoli  
Dott.ssa Carla Iovino

**Oggetto:** Ottemperanza Ordinanza Collegiale TAR CAMPANIA n.866/2014. Ricorso n.5064/2013 ASPAT- ANPRIC/REGIONE CAMPANIA.


In esecuzione a quanto previsto dal TAR Campania nell'Ordinanza in oggetto, si convocano le SS.LL, in rappresentanza delle parti in causa, per il giorno **5 marzo** p.v. alle ore 10,30 presso gli uffici di questo Ministero Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, Via Fornovo n.8, palazzina B - salone riunioni V piano.

Si raccomanda la partecipazione al fine di consentire a questa Amministrazione la "verificazione delle tariffe determinate dalla Regione" che dovrà avvenire "in contraddittorio tra le parti in causa", come stabilito dal Giudice Amministrativo.

Si invita altresì a produrre, con congruo anticipo, tutta la documentazione utile in possesso delle parti, relativa al contenzioso de quo, affinché questa Direzione possa adempiere compiutamente a quanto prescritto. A questo fine si prega di inoltrare la corrispondenza all'indirizzo e-mail **div4tutelalavoro@lavoro.gov.it**


IL DIRIGENTE

(Dr.ssa Paola URSO)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Paolo ONELLI)



- AL COMMISSARIO AD ACTA PER LA PROSECUZIONE DEL PIANO D RIENTRO SANITARIO – REGIONE CAMPANIA
- AL SUBCOMMISSARIO AD ACTA PER LA PROSECUZIONE DEL PIANO DI RIENTRO REGIONE CAMPANIA
- ALLA REGIONE CAMPANIA IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T.
- AL MINISTERO DEL LAVORO IN PERSONA DEL MINISTRO P.T. – DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLA CONDIZIONE DI LAVORO
- AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
- AL MINISTERO DELLA SALUTE – DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA IN PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE P.T.

ATTO STRAGIUDIZIALE PER L’ESECUZIONE  
DELL’ORDINANZA DEL TAR CAMPANIA NAPOLI  
SEZ. I N. 866/2014 SU RICORSO N. 5064/2013

Nell’interesse di:

- 2) **ASPAT - Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale**
- 1) **ANPRIC - Associazione Nazionale Presidi di Riabilitazione Convenzionati**
- 3) **Centro C.F.R. S.r.l.**
- 4) **Centro C.E.M. S.p.A.**
- 5) **Centro ANTARES S.r.l.**

tutti in persona dei rispettivi legali rapp.ti, rappresentati in virtù di mandato conferito e a margine del ricorso, dall'avv.to Patrizia Kivel Mazuy e con la stessa elett.te dom.to in Napoli al Viale Gramsci n. 10  
FAX 0817613381  
patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it

#### PREMESSO

- che con ricorso n. 5064/2013 gli scriventi adivano il TAR Campania Napoli per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania Sez. I n. 3252 del 20/6/2011 confermata con decisione n. 740 dell'11/2/2013 dal Consiglio di Stato e richiedevano la declaratoria di NULLITA' del decreto commissariale n. 81 del 5/7/2013;
- che, si ricorda, con sentenza n. 3252/11 il TAR Campania aveva annullato la delibera n. 224/09 in quanto l'aggiornamento tariffario da questa disposto, relativo agli anni **2003/2005 e 2006/2008** risultava basato su determinazioni ancora in itinere relative al triennio 2009/2011 e **su imprecise approssimazioni del costo del personale;**
- che con decreto n. 81 del 5/7/2013 il Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro riteneva di approvare le tariffe della riabilitazione per i termini **2003/2005 e 2006/2008** riservandosi le determinazioni in merito agli arretrati

- (SPETTANTI) a seguito dei pareri successivi emessi dai Ministeri della Salute e del MEF;
- che il decreto NON rispettava il dettato giurisdizionale in quanto adottato:
    - \* **in assenza del previo parere ministeriale;**
    - \* **subordinando il pagamento degli arretrati ad un irrituale parere successivo (pur trattandosi di tariffe relative agli anni 2003/05 e 2006/08(!) e quindi non redigendo le tariffe degli anni di riferimento;**
    - \* differenziando le tariffe secondo i contratti applicati “ora per allora” addirittura richiedendo congruagli in passivo a coloro che applicano ORA contratti differenti; (sul punto si precisa che alla riunione del 17/10/2013, richiesta dalle associazioni ANPRIC e ASPAT, si richiedevano chiarimenti in ordine alla applicabilità della riduzione tariffaria ai soggetti che al 2008 applicavano tariffe AIOP al fine della tariffa **scaduta** al 2008);
    - \* infine determinando una tariffa in maniera forfettaria ed erronea;
  - che inoltre, le ricorrenti associazioni richiedevano ai Ministeri affiancati l’approvazione preordinata al pagamento degli arretrati ed il Ministero della Salute chiariva che *“in primo luogo, essendo l’adesione alle tariffe determinate dalla Regione, da parte degli istanti, subordinata al riconoscimento degli*

*arretrati, sembra profilarsi un accordo transattivo, per il quale ai sensi dell'art. 13 RD 30/10/33 n. 1611, andrebbe, da parte della Regione, previamente acquisito il parere dell'avvocatura dello Stato. In secondo luogo, con riferimento ai pareri emessi ex art. 1 co. 796, Lett. B, legge 27/12/2006, n. 296 dai Ministeri affiancanti, si rileva che essi hanno carattere endoprocedimentale, in quanto si inseriscono nel processo di adozione degli atti regionali e non ne concludono il provvedimento. Ad ogni modo, gli stessi si collocano all'interno della cornice normativa e di attuazione dei piani di rientro; nell'ambito di tale contesto la tenuta dei tetti di spesa della regione deve essere ritenuta elemento imprescindibile; pertanto, il parere ministeriale che sarà emesso al termine della necessaria istruttoria, di concerto con il Ministero dell'Economia, dovrà tenere conto di tale dato;*

- che si chiariva altresì che il Commissario ad acta con il decreto 81 aveva “nuovamente approssimativamente determinato il costo del personale in quanto:

- a) ha applicato una riduzione del costo del personale in considerazione di una facoltà conferita ai centri dalle D.G.R.C. nn. 6757/96 e 377/98 di utilizzare personale a rapporto libero professionale non oltre il 28% rispetto al personale assunto. Bene, la P.A. ha

applicato, forfettariamente, una percentuale del 14% per RIDURRE la quantificazione del costo del personale su di un dato IPOTETICO poi ridotto della metà (!). Sul punto già la tariffa del 2000, fissata con D.G.R.C. 3094/2000, aveva previsto e calcolato il costo del personale solo su quello del personale dipendente.

b) sono stati, forfettariamente, riconosciuti 7 giorni di malattia nel computo del costo del personale. Tenendo conto invece che l'accordo ministeriale per il rinnovo del CCNL ANFASS prevede una percentuale pari al 3% , i giorni lavorativi sarebbero dovuti essere pari a 15 giorni lavorativi annui..... attuale così come negli anni di riferimento ex D.M. del 05/12/2006;

c) ha totalmente omesso di computare le ore retribuite per:

- assemblee e permessi sindacali;
- diritto allo studio;
- formazione professionale;
- permessi RCS (626/94);
- altri permessi come da relazione;

- che, inoltre, il TAR ha imposto il rifacimento della tariffa per gli anni 2003/05 e per gli anni 2006/08 e la mancata previsione

dell'erogazione delle prestazioni per quel periodo pregresso viola il giudicato in quanto la rideterminazione della tariffa "ex se" per anni pregressi impone il pagamento per gli anni trascorsi (tant'è che la Regione con le riserve approvate, ne ha già accantonato l'importo);

- che l'assenza del parere preventivo ministeriale, prescritto dall'accordo Stato - Regione, rende inesistente la tariffa e quindi vi è elusione del giudicato;

#### CONSIDERATO

- che il giorno dell'udienza l'avvocatura regionale ha depositato la nota del MEF;
- che detta nota (criticabile per certi versi per quanto a breve si chiarirà) rinveniva criticità nella tariffa, ma, soprattutto, esprimeva parere **non favorevole**, chiaramente rinvenendo la NON definitività della tariffa contenuta nel decreto;
- che quindi il TAR Campania all'udienza del 7/2/2014, sul giudizio di ottemperanza stabiliva di acquisire *“una documentata relazione di chiarimenti della Regione e Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario sulle determinazioni che verranno adottate in relazione al sopravvenuto parere ministeriale n. 476/2013 e di effettuare una verifica delle tariffe determinate dalla Regione con riferimento agli specifici aspetti*

*contestati dai ricorrenti in ordine ai calcoli effettuati sui costi standard del personale, all'uopo demandandone l'esecuzione alla Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che procederà in contraddittorio con le parti in causa; Considerato che le relazioni di chiarimenti e la relazione di verifica con la relativa documentazione dovranno essere depositate presso la segreteria del Tribunale amministrativo nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente ordinanza a cura delle parti ricorrenti”;*

- **che, conseguentemente, i soli RICORRENTI devono partecipare alle operazioni di verifica e il Commissario ad acta NON ha potere, in questa fase (pena l'inottemperanza all'ordine dell'autorità giudiziaria) di compiere autonome attività istruttoria rispetto a tale aspetto e men che mai con la partecipazione di soggetti che non sono PARTE del giudizio da cui è scaturita l'ordinanza di cui si chiede l'esclusione.**
- Che sul punto si ricorda che gli atti eventualmente adottati in elusione dell'ordinanza cautelare sono NULLI a norma dell'art. 21 septies L. 241/90 (TAR Campania Napoli sez. III n. 1047 del 17/2/2014 e TAR Campania Napoli sez. III n. 2249 del 29/4/2013);

- Che pertanto la p.A. può solo procedere alle attività di verifica disposte dal TAR la cui prima seduta è FISSATA per il giorno 5/3/2014 alle ore 10,30;
- Che per quanto attiene, invece, alla richiesta del TAR di “acquisire la documentata relazione di chiarimenti della Regione e del Commissario sulle determinazioni che verranno adottate in relazione al parere 476/2013 del 24/12/2013” si rappresentano le seguenti considerazioni:

\* come correttamente esordiscono i ministeri nel parere richiamato il decreto 81 è stato adottato per portare ad esecuzione le sentenze del TAR e del Consiglio di stato secondo cui la tariffa “non può essere redatta con una inammissibile approssimazione dei costi del personale” e conseguentemente:

- a) non si possono ipotizzarsi tariffe differenziate in quanto l’art. 8 sexies del d.lgvo 502/92 stabilisce che le tariffe devono essere definite in base ai costi standard di produzione e di quote standard dei costi generali calcolati su un campione rappresentativo di strutture accreditate;
- b) l’art. 8 sexies del d.lgvo 502/92 non ipotizza alcun margine di retribuzione nella determinazione delle tariffe;
- c) non si comprenderebbe su che base sono stati determinati i costi di produzione diversi dal personale.....

- che a tal punto i Ministeri rilevavano che *“la previsione di inserire nella definizione delle tariffe il margine del 5% appare in contrasto con quanto previsto dall’art. 8 sexies d.lgs 502/92; ai sensi dell’art. 8 sexies, comma 5 del D.lgs 502/92 i risultati della Commissione tariffe regionale, istituita con decreto assessoriale n. 467/2006, in termini di costi delle prestazioni dovrebbero essere confrontati con i costi standard delle stesse prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome;*

*le scelte metodologiche dovrebbero essere maggiormente esplicitate ed eventualmente dettagliate; nel testo non è riportato se la rilevazione dei costi sia coerente con l’art. 8 sexies, comma 5 del d.lgs 502/92 che prevede che le tariffe siano determinate in base ai costi standard di produzione e di quote standard di costi generali, calcolati su un campione rappresentativo di strutture accreditate e che tale campione dovrebbe essere individuato nell’ambito di “strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell’assistenza ...”; per quanto riguarda il contesto normativo relativo ai CCNL, costituito dalla DGRC 6757/1996 si rileva che la previsione di tariffe differenziate in relazione a ciascun contratto è in contrasto con la normativa nazionale e con il Piano di rientro; la quantificazione della quota di compartecipazione sociale attribuita al Comune/assistito, deve*

*essere coerente con le previsioni del DPCM 29.11.2001.*

Ed ancora evidenziavano la necessità del parere dell'avvocatura e la valenza endoprocedimentale dei pareri

#### RILEVATO

- che l'art. 41 della Costituzione impone che nella definizione delle tariffe venga riconosciuto il margine di ricavo per l'impresa erogatrice del servizio **onde garantire la serietà dell'offerta (TAR Campania 3252 del 20/6/2011)** ;
- che la tariffa va effettuata utilizzando i costi di produzione e i costi standard **delle imprese maggiormente rappresentativa secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità;**
- che anche quant'altro affermato dal Ministero va chiarito anche in termini partecipativi con i ricorrenti con particolare riguardo alle quote arretrate di differenza tariffarie **già accantonate**

#### TUTTO QUANTO PREMESSO E

#### CONSIDERATO EX L. 241/90

Gli scriventi come rapp.ti:

- a) rappresentano, in primis, la piena e totale disponibilità a partecipare **-in via esclusiva-** alle operazioni di verifica così come disposto dal TAR Campania (pena la elusione del giudicato) fissata per il giorno 5/3/2014
- b) chiedono di essere ammessi a partecipare in via esclusiva all'attività **preordinata alla produzione di chiarimenti sulle**

**determinazione che verranno adottate in relazione al parere ministeriale, così come disposto dal TAR Campania.**

Si riservano la **nomina di un consulente di parte.**

Avv. Patrizia Kivel Mazuy





**Data:** Ven 21/02/2014 15:47  
**Da:** posta-certificata@spcoop.postacert.it  
**A:** patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Atto stragiudiziale per l'esecuzione dell'ordinanza TAR Campania Napoli n. 866/2014  
**Allegato/i:** daticert.xml(*dimensione 1 KB*)  
 postacert.eml (*dimensione 1.56 MB*) **Messaggio di posta elettronica**  
 smime.p7s(*dimensione 3 KB*)

Ricevuta di avvenuta consegna  
 Il giorno 21/02/2014 alle ore 15:47:11 (+0100) il messaggio  
 "Atto stragiudiziale per l'esecuzione dell'ordinanza TAR Campania Napoli n. 866/2014" proveniente da "patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it" ed indirizzato a "urp.economiaefinanze@pec.mef.gov.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione.  
 Identificativo del messaggio:  
 843690201.1379356322.1392994025822vliaspec04@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica riferito dalla ricevuta :	postacert.eml
--	---------------

**Data:** Ven 21/02/2014 15:47  
**Da:** PATRIZIA KIVEL MAZUY  
 <patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it>  
**A:** commissariato.sanita@pec.regione.campania.it,  
 dgtutelalavoro@mailcert.lavoro.gov.it,  
 urp.economiaefinanze@pec.mef.gov.it,  
 gab@postacert.sanita.it,  
 ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it,  
 dgprog@postacert.sanita.it  
**Oggetto:** Atto stragiudiziale per l'esecuzione dell'ordinanza TAR Campania Napoli n. 866/2014

**Allegato/i:** atto di diffida.pdf(*dimensione 1.01 MB*)

Al Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di rientro Sanitario - Regione Campania

Al Sub Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro Regione Campania

Alla Regione Campania in persona del legale rapp.te p.t.

Al Ministero del Lavoro in persona del Ministro p.t.  
 - Direz. gen. Tutela della Condizione di Lavoro

Al MInistero dell'Economia e delle Finanze

Al Ministero della Salute - Direzione Gen.  
 Programmaz. Sanitaria



**Data:** Ven 21/02/2014 15:47  
**Da:** posta-certificata@spcoop.postacert.it  
**A:** patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Atto stragiudiziale per l'esecuzione dell'ordinanza TAR Campania Napoli n. 866/2014  
**Allegato/i:** daticert.xml(*dimensione 1 KB*)  
 postacert.eml (*dimensione 1.56 MB*) **Messaggio di posta elettronica**  
 smime.p7s(*dimensione 3 KB*)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/02/2014 alle ore 15:47:11 (+0100) il messaggio

"Atto stragiudiziale per l'esecuzione dell'ordinanza TAR Campania Napoli n. 866/2014" proveniente da "patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it" ed indirizzato a "ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo del messaggio:

843690201.1379356322.1392994025822vliaspec04@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica riferito dalla ricevuta :	postacert.eml
--	---------------

**Data:** Ven 21/02/2014 15:47  
**Da:** PATRIZIA KIVEL MAZUY  
 <patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it>  
**A:** commissariato.sanita@pec.regione.campania.it,  
 dgtutelalavoro@mailcert.lavoro.gov.it,  
 urp.economiaefinanze@pec.mef.gov.it,  
 gab@postacert.sanita.it,  
 ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it,  
 dgprog@postacert.sanita.it  
**Oggetto:** Atto stragiudiziale per l'esecuzione dell'ordinanza TAR Campania Napoli n. 866/2014

**Allegato/i:** atto di diffida.pdf(*dimensione 1.01 MB*)

Al Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di rientro Sanitario - Regione Campania

Al Sub Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro Regione Campania

Alla Regione Campania in persona del legale rapp.te p.t.

Al Ministero del Lavoro in persona del Ministro p.t.  
 - Direz. gen. Tutela della Condizione di Lavoro

Al MInistero dell'Economia e delle Finanze

Al Ministero della Salute - Direzione Gen. Programmaz. Sanitaria  
 -----



**Data:** Ven 21/02/2014 15:47  
**Da:** posta-certificata@spcoop.postacert.it  
**A:** patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Atto stragiudiziale per l'esecuzione dell'ordinanza TAR Campania Napoli n. 866/2014  
**Allegato/i:** daticert.xml(*dimensione 1 KB*)  
 postacert.eml (*dimensione 1.56 MB*) **Messaggio di posta elettronica**  
 smime.p7s(*dimensione 3 KB*)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/02/2014 alle ore 15:47:13 (+0100) il messaggio

"Atto stragiudiziale per l'esecuzione dell'ordinanza TAR Campania Napoli n. 866/2014" proveniente da "patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it" ed indirizzato a "dgprog@postacert.sanita.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo del messaggio:

843690201.1379356322.1392994025822vliaspec04@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica riferito dalla ricevuta :	postacert.eml
---	---------------

**Data:** Ven 21/02/2014 15:47  
**Da:** PATRIZIA KIVEL MAZUY  
 <patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it>  
**A:** commissariato.sanita@pec.regione.campania.it,  
 dgtutelalavoro@mailcert.lavoro.gov.it,  
 urp.economiaefinanze@pec.mef.gov.it,  
 gab@postacert.sanita.it,  
 ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it,  
 dgprog@postacert.sanita.it  
**Oggetto:** Atto stragiudiziale per l'esecuzione dell'ordinanza TAR Campania Napoli n. 866/2014

**Allegato/i:** atto di diffida.pdf(*dimensione 1.01 MB*)

Al Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di rientro Sanitario - Regione Campania

Al Sub Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro Regione Campania

Alla Regione Campania in persona del legale rapp.te p.t.

Al Ministero del Lavoro in persona del Ministro p.t.  
 - Direz. gen. Tutela della Condizione di Lavoro

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Al Ministero della Salute - Direzione Gen.  
 Programmaz. Sanitaria



**Data:** Ven 21/02/2014 15:47  
**Da:** posta-certificata@spcoop.postacert.it  
**A:** patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Atto stragiudiziale per l'esecuzione dell'ordinanza TAR Campania Napoli n. 866/2014  
**Allegato/i:** daticert.xml(*dimensione 1 KB*)  
 postacert.eml (*dimensione 1.56 MB*) **Messaggio di posta elettronica**  
 smime.p7s(*dimensione 3 KB*)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/02/2014 alle ore 15:47:13 (+0100) il messaggio

"Atto stragiudiziale per l'esecuzione dell'ordinanza TAR Campania Napoli n. 866/2014" proveniente da

"patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it"

ed indirizzato a "gab@postacert.sanita.it"

e' stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo del messaggio:

843690201.1379356322.1392994025822vliaspec04@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica riferito dalla ricevuta :	postacert.eml
---	---------------

**Data:** Ven 21/02/2014 15:47  
**Da:** PATRIZIA KIVEL MAZUY  
 <patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it>  
**A:** commissariato.sanita@pec.regione.campania.it,  
 dgtutelalavoro@mailcert.lavoro.gov.it,  
 urp.economiaefinanze@pec.mef.gov.it,  
 gab@postacert.sanita.it,  
 ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it,  
 dgprog@postacert.sanita.it  
**Oggetto:** Atto stragiudiziale per l'esecuzione dell'ordinanza TAR Campania Napoli n. 866/2014

**Allegato/i:** atto di diffida.pdf(*dimensione 1.01 MB*)

Al Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di rientro Sanitario - Regione Campania

Al Sub Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro Regione Campania

Alla Regione Campania in persona del legale rapp.te p.t.

Al Ministero del Lavoro in persona del Ministro p.t.  
 - Direzione gen. Tutela della Condizione di Lavoro

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Al Ministero della Salute - Direzione Gen. Programmaz. Sanitaria